

# La fatturazione elettronica B2B e B2C dal 1 gennaio 2019

Riunione ACER del 30.10.2018

STUDIO FORTE

# Fatturazione elettronica B2B -D.Lgs. N. 127/2015

La fatturazione elettronica è il processo automatizzato di emissione, invio, ricezione e della elaborazione dei dati delle fatture.

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari, quindi anche le fatture elettroniche, devono rivestire le seguenti caratteristiche:

- immodificabilità;
- integrità;
- autenticità;
- leggibilità.

# Fattura elettronica -art. 21, comma 1, D.P.R. 633/72

- “[...] Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario [...].
- La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

# L'evoluzione del contesto normativo - 1

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella Legge di bilancio 2018 sono mirate a diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese ed a contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA.

- GIUGNO 2014

Obbligo di fattura elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali e previdenziali e assistenza

- MARZO 2015
- Obbligo di fattura elettronica nei confronti di tutti gli enti della pubblica amministrazione.
- LUGLIO 2018

Obbligo di fattura elettronica per la vendita di carburanti (escluse pompe su strada e autostrada) e per talune prestazioni di servizi rese da subappaltatori in contratti di appalti pubblici.

- SETTEMBRE 2018

Obbligo di fattura elettronica per documentare il diritto al regime del tax free shopping.

- GENNAIO 2019

Obbligo di fattura elettronica per le operazioni B2B tra soggetti passivi.

# L'evoluzione del contesto normativo - 2

- La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti residenti, stabiliti **(no identificati : modificato con D.L. 119)** in Italia.
- La comunicazione mensile transfrontaliera per le fatture emesse e ricevute a/da soggetti passivi non residenti.
- La fattura elettronica obbligatoria è una fattura in formato strutturato XML inviata/ricevuta per il tramite del Sistema di Interscambio.

# Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019 - 1

- Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato della «FatturaPA». Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 3, dlgs n. 127/2015).
- Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto debitore dell'imposta.

# Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019 - 2

- Viene modificata la disposizione, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, posticipando al 1° gennaio 2019 l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione a soggetti IVA.

# Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019 - 3

Si applicano dal 1° gennaio 2019 le norme che:

- rendono obbligatoria la fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA (comma 920);
- escludono dall'obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta (con modalità diverse dalla fattura), previsto dalla legge per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, solo gli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (comma 921), dunque ai privati consumatori;
- abrogano le disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (si tratta, in particolare, della scheda carburante).

**Pertanto, la possibilità di utilizzare la scheda carburante, nonostante il posticipo della e-fattura, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018.**

# Tax free shopping

- Con effetto dal 01.09.2018 introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio Iva), al fine di ottenere lo sgravio dell'Iva ai sensi dell'articolo 38 –quater del DPR633/72.

# La fattura elettronica in numeri

- Le imprese italiane che utilizzano la fatturazione elettronica sono circa il 30%, percentuale superiore alla media dell'UE (18%); in Europa: Finlandia è al 72%, Danimarca 64%, Slovenia 57%, Svezia 33%; la Francia al 15%, la Germania al 16% e la Spagna al 25%.
- Nei primi 5 mesi del 2018, il 97% delle fatture elettroniche transitate nel sistema SDI è stato indirizzato alla PA; **solo il 3% del totale gli invii tra privati (50.000 fatture mensili/dal 2019 la stima è di 158 milioni di fatture mensili).**

# Fatturazione elettronica obbligatoria -1

- Il comma 909 della legge di bilancio 2018 prevede che “*al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti (o identificati – no DL 119) nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il sistema di Interscambio*”.

# Fatturazione elettronica obbligatoria -2

Sono tenuti all'emissione della fattura elettronica i soggetti passivi Iva di cui agli articoli 4 e 5 del DPR633/72:

- società residenti, stabiliti e identificati in Italia;
- imprenditori, artisti e professionisti residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

Restano esclusi dall'obbligo:

- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio del 2011 (minimi);
- i soggetti che si avvalgono del regime forfettario e piccoli agricoltori.

**Esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi soltanto identificati (registrazione diretta o rappresentante fiscale), come precisato nel D.L. 119/2018.**

# Fatturazione elettronica obbligatoria -3

- La norma include nell'ambito di applicazione anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di privati consumatori residenti in Italia.**
- Restano escluse dall'obbligo in argomento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti e non identificati ai fini Iva in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi. I dati di tali operazioni saranno acquisiti mediante apposita comunicazione istituita a partire dal 2019.

# Fatturazione elettronica obbligatoria -4

Le fatture elettroniche saranno in formato strutturato “FatturaPA”, attualmente utilizzato dal sistema di Interscambio, sia per la fatturazione B2G, sia B2B.

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati viene previsto che il documento sia reso disponibile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto che emette la fattura consegna al privato consumatore una copia elettronica del documento ovvero una copia analogica dello stesso, ferma restando la possibilità del destinatario di rinunciarvi.

# Fatturazione elettronica obbligatoria - 5

Le operazioni che l'operatore economico deve effettuare sono:

- Predisporre la fattura in formato XML approvato
- Firmare la fattura con firma elettronica qualificata o digitale
- Inviare la fattura al Sistema di Interscambio (SDI), attraverso i canali previsti dalle specifiche tecniche dello SDI.

# Sistema di interscambio (SDI)

Il Sistema di Interscambio è la struttura, istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante la quale è possibile trasmettere telematicamente le fatture elettroniche e inviare le relative notifiche.

Le funzioni del Sistema di Interscambio sono sostanzialmente le seguenti:

- ricezione delle fatture sotto forma di file con le caratteristiche tecniche previste per la fattura;
- effettuazione dei controlli sui file ricevuti;
- inoltro delle fatture ai destinatari;
- invio delle notifiche relative.

# Fattura elettronica inviata tramite il SDI

Questa tipologia di fattura elettronica deve presentare specifiche caratteristiche tecniche, ovvero:

- il contenuto è rappresentato in un file in formato XML (unico formato accettato dal Sistema di Interscambio);
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto deve essere garantita tramite l'apposizione di una firma elettronica qualificata/digitale da parte dell'emittente (art. 21, comma 3, D.P.R. n. 633/72).

# Controlli del sistema di interscambio -1

Il SDI effettua sulle fatture ricevute una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario (PA o soggetto privato). Controlli effettuati:

- Nome del file conforme a quanto previsto dalle specifiche tecniche;
- Non sia stato già inviato un file con lo stesso nome;
- Controllo dimensioni del file;
- Verifica validità del certificato della firma apposta sul documento;
- Corrispondenza del file trasmesso allo schema XML;
- Presenza dei dati obbligatori previsti dalle regole tecniche.

# Controlli del sistema di interscambio -2

L'ultimo controllo effettuato consiste nella verifica che la stessa fattura non venga inviata più di una volta; in particolare, viene verificato che i dati relativi a:

- Identificativo cedente/prestatore,
- Tipologia documento,
- Anno della data fattura,
- Numero fattura,

non coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.

# Emissione e ricezione della fattura elettronica - 1

## Entro quale termine deve essere emessa la fattura elettronica?

- I termini di emissione dei documenti digitali sono gli stessi di quelli cartacei: momento di effettuazione dell'operazione (articolo 6 del Decreto IVA) – **la trasmissione allo SDI deve avvenire entro le 24 ore del giorno in cui si verifica il presupposto .**

**Termine modificato dal D.L .119: la fattura può essere emessa entro 10 giorni). Resta ferma la esigibilità con riferimento alla data di effettuazione.**

- **NB: Deve essere indicato in fattura che la stessa è emessa con l'utilizzo del maggior termine (nuovo campo obbligatorio).**
- **Quando si considera ricevuta la fattura elettronica?**

Se lo SDI recapita la fattura all'indirizzo telematico comunicato all'ADE: data di ricezione è quella indicata nella **ricevuta di consegna.**

# Emissione e ricezione della fattura elettronica - 2

- Se il recapito da parte dello SDI non è possibile: data di ricezione è la data di **presa visione** della fattura da parte del cessionario/committente e la fattura si considera emessa. **Ricevuta di impossibilità di recapito** con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.

La suddetta ricevuta viene inviata o nel caso in cui , pur essendo individuato un canale di recapito, lo stesso non è possibile per cause tecniche (ad esempio casella PEC piena o canale non attivo).

NB: E' necessaria l'immediata attivazione del fornitore per comunicare con altri mezzi al cliente che risulta l'impossibilità di recapito della fattura.

## SCARTO DELLA FATTURA.

- Se lo SDI (entro 5 giorni) invia un messaggio di scarto, la fattura si considera non emessa e pertanto non ricevuta (variazione contabile valida ai soli fini interni in caso di registrazione della fattura scartata – no SDI).

# Emissione e ricezione della fattura elettronica - 3

- **Rimedi allo scarto della fattura**

**Entro 5 giorni dalla comunicazione di scarto** si può inviare nuovamente la fattura con lo stesso numero e data

Se l'invio entro i 5 giorni non è possibile, **si può emettere una nuova fattura con numero e data (rispettando termini di emissione e di versamento)**.


**Dalla nuova fattura deve risultare un collegamento con la precedente fattura scartata, con annotazione contabile interna.**

**In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell'IVA.**

# Emissione e ricezione della fattura elettronica - 4

- L'eliminazione delle cc.dd. “notifiche d'esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura) sia per i soggetti passivi IVA che per i consumatori finali, costituisce una delle principali semplificazioni introdotte, in materia di esiti, nei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. Questa semplificazione, che si sottolinea riguarda, almeno per ora solo la fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, consente di riportare il contraddittorio tra le parti nell'ambito dei normali rapporti commerciali senza impatti sui processi aziendali per i quali il termine di 15 giorni per rifiutare le fatture non sempre era compatibile con le analisi e verifiche necessarie nella gestione del ciclo passivo.

# NOTIFICA DI SCARTO



File con firma digitale - Versione 1.0

## Notifica Scarto

Identificativo Sdi: **111**  
Nome File: **IT01234567890\_11111.xml.p7m**  
Data Ora Ricezione: **2013-06-06T12:00:00Z**

**Riferimento Archivio**

Identificativo Sdi: **100**  
Nome File: **IT01234567890\_11111.zip**

Message Id: **123456**  
Note: **Note**

**Lista errori**

Codice	Descrizione
<b>00100</b>	Certificato di firma scaduto

# NOTIFICA DI CONSEGNA




## Ricevuta Consegna

Identificativo Sdi: 111  
Nome File: IT01234567890\_11111.xml.p7m  
Data Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00Z  
Data Ora Consegna: 2013-06-06T12:01:00Z  
Destinatario: AAA111 Amministrazione di prova  
Message Id: 123456  
Note: **Esempio**

File con firma digitale - Versione 1.0  
Intermediario con Duplice Ruolo

# NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA



File con firma digitale - Versione 1.0

## Notifica Mancata Consegna

Identificativo SdI: 111  
Nome File: IT01234567890\_11111.xml.p7m  
Data Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00  
Descrizione: **Notifica di esempio**  
Message Id: 123456  
Note: **Esempio**

# NOTIFICA IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO



File con firma digitale - Versione

## Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

Identificativo Sdi: 111

Nome File: IT01234567890\_11111.xml.p7m

Data Ora Ricezione: 2014-04-01T12:00:00

Destinatario: AAAAAA Pubblica Amministrazione di prova

Message Id: 123456

Note: **Attestazione** Trasmissione Fattura di prova

Hash del File Originale: 2c1f3a240a056d9537a8608fed310812ef7b1b7a410d0152f5c9c9e93486ae44

# NOTIFICA ESITO COMMITTENTE - RIFIUTO



File con firma digitale - Veri

## Scarto Esito committente

Identificativo Sdi: **111**  
Scarto: **EN00** (NOTIFICA NON CONFORME AL FORMATO)  
Message Id: **123456**  
Message-ID committente: **123456**  
Note: **Esempio**

# NOTIFICA ESITO COMMITTENTE - ACCETTAZIONE

Versione 1.0

## Notifica Esito Committente

Identificativo Sdi: 111

**Riferimento Fattura**

Numero Fattura: 1111  
Anno Fattura: 2013  
Posizione Fattura: 2

Esito: **EC01** (Accettazione)  
Descrizione: **Esempio**  
Message Id Committente: **123456**

# NOTIFICA DECORRENZA TERMINI



## Notifica Decorrenza Termini

Identificativo Sdi: **111**  
Nome File: **IT01234567890\_11111.xml.p7m**  
Descrizione: **Notifica di esempio**  
Message Id: **123456**  
Note: **Esempio**

File con firma digitale - Versione 1.0  
Intermediario con Duplice Ruolo

# Fattura elettronica, esigibilità, data di ricezione e detrazione IVA - 1

Combinato disposto con le modifiche intervenute con il Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018:

## EMISSIONE - REGISTRAZIONE - ESIGIBILITA'

1. A partire dal 1 luglio 2019 la fattura può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione della operazione. Indicazione in fattura. La esigibilità è legata alla data di effettuazione della operazione (art. 6 decreto IVA).
2. La fattura può essere registrata entro il 15 del mese di riferimento. La esigibilità dell'imposta è legata alla data di effettuazione della operazione. Entrata in vigore 24 ottobre 2018.

## RICEZIONE E DETRAZIONE

1. La data indicata nella ricevuta di consegna o di «presa visione» sarà quella da cui decorrono i termini di detraibilità dell'imposta.
2. E' stato abrogato l'obbligo di numerazione delle fatture passive. Entrata in vigore 24 ottobre 2018.
3. Detraibilità IVA è legata alla esigibilità da parte dell'emittente. Detrazione possibile se la ricezione di cui al punto 1 è anteriore al periodo di liquidazione dell'IVA.

# Fattura elettronica, data di ricezione e detrazione IVA - 2

Data ricezione fatture emesse (cioè non scartate)	
Il caso	Data ricezione
A Consumatore finale Compilazione in Fe del solo campo "Codice Fiscale" e non anche dell'IdFiscaleIva ("Codice Destinatario" obbligatorio convenzionalmente "0000000")	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il SdI mette a disposizione del consumatore la fattura elettronica (originale) nella sua area riservata (§ 3.1/c).</li><li>• La data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione (§ 4.7)</li></ul>
B Recapito irricevibile Destinatario che non ha registrato (nell'apposita funzione del portale "Fatture e	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica (originale) nella sua area riservata (§ 4.3).</li></ul>

# Fattura elettronica, data di ricezione e detrazione IVA - 3

	<p>conspettivi”) l’indirizzo di ricezione e mancanza del “Codice Destinatario” o “PEC Destinatario” nella fattura emessa dal fornitore oppure (nell’una o nell’altra ipotesi) codice destinatario inesistente o PEC piena o non attiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La data di ricezione per il destinatario è rappresentata dalla “DATA DI PRESA VISIONE” della stessa sul sito web (§ 4.6 e 4.3)<sup>7</sup></li> </ul>
<b>C</b>	<p>Recapito ricevibile “codice Destinatario” o “Pec Destinatario” validi e attivi (registrati o indicati in fattura)</p>	<p>La data e ora di ricezione è resa disponibile al destinatario (§ 4.6), come indicato nelle specifiche tecniche (§ 1.7), nella “RICEVUTA DI CONSEGNA” (post controlli del file)<sup>8</sup> rilasciata dal SdI in base al canale di ricezione del destinatario, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizio PEC: data e ora corrisponde a quella inviata al SdI dal gestore PEC del soggetto ricevente;</li> <li>• Servizio SdICoop: data e ora presenti all’interno della “response” del servizio esposta dal soggetto ricevente;</li> <li>• Servizio SdIFTP: data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UCT(CET con ora legale)</li> </ul>
<b>D</b>	<p>Minimo, forfetario, agricoltore in regime di esonero</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Come caso A (con inserimento in fattura del codice convenzionale “0000000”)</li> <li>• Si ritiene tuttavia come caso C in presenza di “recapito ricevibile”</li> </ul>

# Fattura elettronica, data di ricezione e detrazione IVA - 4

## Esempio 1 - trasmissione FE ricevibile

- Fattura datata/emessa il 31/05 ma trasmessa dal fornitore al Sdl il 3/6. Iva esigibile per il mese di maggio (il fornitore deve versare l'Iva il 16/06). Trasmissione da parte del Sdl (entro 5 gg) al destinatario.

Data risultante dalla ricevuta di consegna, entro 5 giorni = (ad esempio) 08/06. Essendo la fattura “arrivata” (requisito del possesso) entro la scadenza della liquidazione di maggio (16/06), è possibile detrarre l'Iva nella liquidazione relativa al mese di maggio (mese di esigibilità); il contribuente può scegliere di operare la detrazione nei mesi successivi e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa all'anno risultante dalla citata “ricevuta di consegna”.

# Fattura elettronica, data di ricezione e detrazione IVA - 5

## Esempio 2 - trasmissione FE non ricevibile (es. PEC piena o revocata, mancanza recapiti, ecc)

- Fattura datata 31/05 ma trasmessa dal fornitore al SdI il 3/6. Iva esigibile per il mese di maggio (il fornitore deve versare l'iva il 16/06). Messa a disposizione della fattura da parte del SdI nell'area autenticata del destinatario. La ricezione rilevante ai fini della detrazione **dipenderà dalla data di presa visione dell'area riservata**. Se la "presa visione" da parte del destinatario avviene entro il 15/6, la detrazione (poiché la fattura si intenderà arrivata entro tale data) potrà essere operata con riferimento al mese di maggio (scadenza liquidazione 16/06); nel caso di presa visione dal 16/06 l'iva potrà invece essere detratta solo a partire dalla liquidazione per il mese di giugno (scadenza 16/07); nulla vieta ovviamente che, in ogni caso, il contribuente scelga di operare la detrazione nei mesi successivi e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa all'anno risultante dalla citata "presa visione".

# Fattura elettronica, data di ricezione e detrazione IVA - 6

es. 3 data fattura 3/6 , trasmissione allo SDI il 3/6, ricezione da parte del cliente il 3/6: l'iva sarà detraibile a giugno sul versamento di luglio per simmetria rispetto alla esigibilità del fornitore.

- **Quindi:** fino a quando il contribuente non visionerà la fattura nella propria area autenticata, non decorrerà mai detto termine ultimo. Questo paradosso dimostra (se ancora ce ne fosse bisogno) come le modifiche apportate dall'articolo 2 del D.L. 50/2017 vadano quanto prima azzerate attraverso un intervento normativo che ripristini, come in passato, un termine lungo gestibile (se non biennale almeno annuale) calcolato dall'esigibilità dell'imposta.

# Fattura elettronica, data di ricezione e detrazione IVA- 7

## **Esempio 4 – fattura con pagamento immediato (recapito SdI immediato)**

Il 31 maggio Beta acquista e paga immediatamente il corrispettivo (Iva compresa) della fornitura. Il fornitore Alfa emette e trasmette immediatamente la fattura tramite il SdI. Il SdI recapita immediatamente (stesso giorno) la fattura a Beta al recapito scelto (recapito ricevibile). La detrazione è esercitabile con riferimento al mese di maggio (dies a quo “teorico” e dies a quo “esercitabile” coincidono). Il funzionamento del principio di neutralità è perfettamente garantito.

# Fattura elettronica, data di ricezione e detrazione IVA - 8

## **Esempio 5 – fattura con pagamento immediato (recapito SdI differito)**

Il 31 maggio Beta acquista e paga immediatamente il corrispettivo (Iva compresa) della fornitura. Il fornitore Alfa emette e trasmette immediatamente la fattura tramite il SdI. Il SdI recapita la fattura a Beta solo il 1° giugno (cioè entro il termine di 5 giorni fissato dal provvedimento). L'applicazione della disciplina del DPR 100/98 consente la detrazione a Beta con riferimento al mese di maggio in cui l'imposta è esigibile.

# Fatturazione elettronica e carburanti dal 1 gennaio 2019 - 2

- Laddove, al momento della cessione, **non vi sia certezza sull'impiego di una determinata tipologia di carburante**, le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (circolare n. 8/E del 2018) impongono che **la fatturazione sia elettronica**.
- Solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

# Fatturazione elettronica e carburanti dal 1 gennaio 2019 - 3

- In conclusione, **le operazioni tra soggetti diversi** - ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i quali vanno annoverati, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d'Italia) - **non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica**, ma, semmai, costituiranno oggetto di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture.
- Le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica si applicano «alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018». Per determinare gli obblighi di forma, occorre tenere in considerazione **il momento di emissione del documento**. Ne deriva che, nei citati ambiti, seppure riguardanti operazioni effettuate in epoca precedente, tutte le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 - come quelle c.d. “**differite**”, emesse, entro il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno 2018 - **dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (Sdi)**.

# Fatturazione elettronica e carburanti dal 1 gennaio 2019 - 4

- Non è obbligatorio inserire la targa o gli estremi del veicolo ed è previsto, ove ritenuto utile ai fini della determinazione del regime fiscale dell'operazione, un campo facoltativo «MezzoTrasporto» dove specificare la targa.
- Può essere la stessa Agenzia, su richiesta, a custodire i documenti elettronici per conto degli operatori economici.
- Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti di privati consumatori, in dipendenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione per via telematica

# Fatturazione elettronica e carburanti dal 1 gennaio 2019 - 5

- All'Agencia delle dogane e dei monopoli – **con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento** - dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (rifornimento self service prepagato)

# Comunicazione transfrontaliera - 1

- I soggetti passivi (...) **trasmettono telematicamente all'Agencia delle Entrate** i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute **verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 127/2015).
- La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del **mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

# Comunicazione transfrontaliera - 2

- Per le sole fatture attive l'obbligo comunicativo potrà essere adempiuto trasmettendo al SDI l'intera fattura emessa nel formato XML, compilando il campo «CodiceDestinatario» con uno dei codici convenzionali appositamente previsti.

# Comunicazione transfrontaliera - 3

- Dati da indicare:
  - I dati identificativi del cedente
  - I dati identificativi del cessionario
  - La data del documento comprovante l'operazione
  - La data di registrazione (per fatture passive e note di variazione)
  - Il numero del documento
  - La base imponibile
  - L'aliquota IVA applicata o la tipologia di operazione (in mancanza di imposta).

# Effetti premiali e casistica

- **La riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti** per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori a 500 euro.

a) dovrebbe trattarsi di operazioni con parti terze, non coinvolge prelevamenti e versamenti.

b) Incongruenza per lo stesso soggetto:

Es: Anno di imposta 2018 termine 5 anni = decadenza 31.12.2024

Anno di imposta 2019 termine 3 anni = decadenza 31.12.2023

Come si comunica ad ADE?

- **La riduzione degli adempimenti amministrativi/contabili** per gli esercenti arti e professioni e per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata:
- **L'ADE mette a disposizione (??):** Gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione IVA

# Effetti premiali

- Una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi ??? È un vantaggio???
- Le bozze dei modelli F24 recanti gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

# Sanzioni

- FATTURAZIONE ELETTRONICA

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 1, comma 6, d.lgs. n. 127/2015), ossia dal 90% al 180% dell'imposta ovvero da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta determinazione del tributo.

**Intervento D.L. 119/2018 in vigore :**

**1.No sanzioni (art. 6 DLgs 471/1997) per il primo semestre 2019 se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione, senza incidere sul versamento. L'esimente è sia per le sanzioni commisurate al tributo (dal 90 al 180%) che per quelli formali (da 250 a 2000 euro).**

**2.Sanzione ridotta dell'80% se la fattura è emessa entro il periodo di liquidazione successivo.**

Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471 (i.e. omessa autofattura denuncia, 100% dell'imposta con un minimo di 250 euro), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

# Sanzioni

- COMUNICAZIONE TRANSFRONTALIERA

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11 d.lgs n. 471/1997).

# La fattura elettronica pochi giorni al debutto

- **Restyling per le Entrate:** sarà pronta nei prossimi giorni la versione del sito «Fatture e corrispettivi».
- Presentazione di una Proposta di Legge per tagliare ulteriormente gli adempimenti (i.e. comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA).
- Proroga differenziata in base alle dimensioni aziendali o proroga sulle sanzioni.

# Criticità - 1

- **Le deleghe singole**: complessità del sistema di delega all'intermediario per l'emissione della fattura elettronica – richiesta la firma autenticata, fotocopia del documento e la ricongiunzione manuale dei codici di accesso al sistema tra intermediario e contribuente (soluzione di un invio massivo).
- **Obbligo di trascrizione** con numero di protocollo sul registro IVA delle fatture passive per i soggetti in contabilità ordinaria. La fattura elettronica nasce già interamente tracciata con un'impronta che ne garantisce la integrità ed identità delle parti, tale da permettere ogni controllo.  
**Questione risolta da DL 119/2018 abrogata la numerazione in entrata.**
- Dubbi applicativi sul sistema delle autofatture e della integrazione da reverse charge (**cf. infra**).
- **Sistema di accesso da parte dell'amministrazione finanziaria – GDF.**

# Criticità - 2

- I codici fiscali mancanti per le aziende che erogano servizi a rete (acqua, luce e gas).
- I tempi stretti: la fattura elettronica va inviata allo SDI entro le ore 24 ore dalla emissione. Un tempo che potrebbe non bastare nel caso degli intermediari soprattutto in prossimità dei giorni prefestivi e festivi problematica affrontata e **risolta con D.L. 119/2018**.
- Mancano indicazioni nel caso di problemi di rete (ad esempio per virus o per danni al computer - alcuni chiarimenti sono stati dati solo in caso di difficoltà dello SDI). **Che sanzioni per problemi legati al provider?**
- Compensazioni IVA: I chiarimenti sui tempi della detrazione IVA e di annotazione delle fatture di acquisto hanno risolto i problemi legati alle fatture di fine anno. Qualche incertezza rimane sulla possibilità di contabilizzare le fatture ricevute entro il termine di presentazione delle liquidazioni periodiche. Con la fattura elettronica un'interpretazione rigida farebbe slittare la detrazione IVA al periodo successivo (**questione risolta con DL 119/2018**).

# Criticità - 3

- La burocrazia: la fattura elettronica conviverà con strumenti che hanno la stessa finalità antifrode (abolito solo lo spesometro, **ma nessuna modifica per la disciplina dello split payment e per la comunicazione delle liquidazioni periodiche**).
- I nuovi adempimenti: la comunicazione transfrontaliera per le operazioni con l'estero ha dei tempi più stringenti dello spesometro abolito). **Comunicazione mensile entro fine mese successivo alla registrazione.**

# Criticità – 4 parzialmente risolte con D.L. 119/2018.

Inviato tempestivamente al SdI, il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi – i tempi di elaborazione diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI (Nota ANC 3.07.2018 – **asincronia a senso unico**)

**In fase di prima applicazione (la non sanzionabilità prevista dal D.L. 119 è solo temporanea)**, il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Circ. n. 13/E del 2.07.2018).

# Note di variazione

- Nel nuovo quadro regolatorio, anche le note di variazione in aumento o in diminuzione ai fini IVA, dal prossimo 1° gennaio 2019, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse in formato elettronico. L'Agenzia delle Entrate conferma che tali documenti dovranno rispettare le medesime procedure informatiche descritte per le fatture elettroniche. Nulla cambia con riguardo ai presupposti e ai casi di emissione che continueranno ad essere, anche a fronte del nuovo obbligo di emissione in formato elettronico, quelli specificamente individuati dall'articolo 26 del Decreto IVA.

# Reverse charge e fattura elettronica

- L'articolo 17 del Decreto IVA (reverse charge interno) impone al soggetto italiano che riceve la fattura in reverse charge di emettere un'autofattura in un unico esemplare nel momento di effettuazione dell'operazione. Trattandosi a tutti gli effetti di una fattura, dovrebbe essere trasmessa allo SDI compilando il campo «TipoDocumento» del file XML con il codice convenzionale TD20 e le sezioni anagrafiche del cedente o prestatore con i dati del fornitore estero.

- La circolare 13/2018 precisa che il documento elettronico *“risulta di per sé non modificabile o integrabile”*.

La medesima circolare al punto 3.1 precisa che l'integrazione possa essere effettuata predisponendo un altro documento da allegare al file fattura elettronica contenente i dati necessari per l'integrazione e gli estremi della stessa.

Alternativa: (i) invio allo SDI di autofattura elettronica (ii) oppure in ottica di semplificazione registrazione dei dati con semplice annotazione sui registri acquisti e vendite.

## **OPERAZION INTRA-COM.**

- Per la integrazione della fattura ai sensi dell'articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993 non dovrebbe essere necessario transitare dal sistema di interscambio essendo sufficiente una variazione contabile valida ai soli fini interni.

# Le operazioni di tax free shopping - 1

- L'obbligo di fattura elettronica è scattato il 1 luglio 2018 per importi sopra i 154,94 euro, quando la controparte è un viaggiatore straniero non residente nella UE.
- Inserimento del numero di passaporto e data di nascita del turista.
- Si auspica l'abolizione della soglia della spesa minima (come già avvenuto in Spagna).

# Le operazioni di tax free shopping - 2

L'emissione della fattura elettronica è collegata al progetto OTELLO per ottenere il visto doganale da apporre sulla fattura che dà diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA su beni acquistati in Italia da soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE.

Ai sensi dell'articolo 38-quater per ottenere il rimborso/sgravio:

- il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, deve essere superiore a 154,94 euro e i beni devono essere destinati all'uso personale
- sulla fattura devono essere riportati gli estremi del passaporto
- l'uscita dei beni dal territorio UE deve avvenire entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura comprovata dal visto doganale.

# Le operazioni di tax free shopping - 3

## Procedura

Lo sgravio dell'imposta può essere riconosciuto alternativamente in due modi:

1. Cessione senza IVA
2. Rimborso successivo dell'imposta che viene anticipata dall'acquirente straniero e poi restituita dal negoziante italiano (direttamente o tramite apposite società di tax refund)

# Le operazioni di tax free shopping - 4

- La fattura deve riportare gli estremi del passaporto e il titolo di non imponibilità ex art. 38 quater del Decreto IVA.
- Il documento emesso deve essere annotato nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi distintamente dalle altre operazioni.
- Il negoziante entro la fine del quarto mese successivo alla data dell'operazione deve ottenere l'esemplare della fattura vistato (in mancanza si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs n. 471/1997 oltre al versamento dell'imposta).

# Le operazioni di tax free shopping - 5

In alternativa, il negoziante:

- emette una fattura con IVA
- ottenuto il visto uscire, rimborsa l'imposta tramite accredito su c/c o a mezzo assegno bancario
- recupera l'IVA con specifica annotazione sul registro degli acquisti.

Qualora il viaggiatore si avvalga di una società di tax refund, consegna la fattura alla società di intermediazione per ottenere il rimborso al momento dell'uscita dal territorio nazionale. La società rimborsa e poi trattiene una commissione dopo aver ricevuto la fattura vistata dalla dogana.

# Le operazioni di tax free shopping - 6

Dal 1° settembre 2018 l'obbligo di emissione in modalità elettronica della Fattura Tax Free (di seguito, FTF). È stata quindi realizzata la versione aggiornata di OTELLO – denominata OTELLO 2.0 – che digitalizza l'intero processo del tax free shopping offrendo servizi utilizzabili dalle diverse categorie di stakeholder.

# Le operazioni di tax free shopping - 7

Il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 i dati della FTF al momento dell'emissione. In particolare, il cedente che dialoga con OTELLO 2.0 in modalità system to system (S2S) invia i dati della FTF mediante il messaggio F1, mentre se ha optato per la modalità user to system (U2S) utilizza la funzione "Emissione Fattura", disponibile sul PUD al servizio "OTELLO - Gestione FTF".

L'avvenuta registrazione della FTF in OTELLO 2.0 viene notificata con il messaggio di risposta R1 – per la modalità S2S - o tramite l'interfaccia web – per la modalità U2S. La notifica contiene il codice (cd. "codice richiesta") che identifica univocamente la transazione e che deve essere indicato sulla copia del documento che il cedente mette a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica. In caso invece di mancata registrazione, la notifica riporta un messaggio con il relativo codice di errore .

# Le operazioni di tax free shopping - 8

## **Richiesta di apposizione del visto digitale presso kiosk non presidiati**

OTELLO 2.0 è già predisposto per colloquiare, tramite web service, con kiosk non presidiati, ossia appositi device finalizzati ad agevolare il cessionario nella richiesta di apposizione del visto digitale senza la presenza di personale preposto a supportare il viaggiatore.

Allo stato attuale i punti di uscita non sono attrezzati con la presenza di tali apparati.

# Le operazioni di tax free shopping - 9

Richiesta di apposizione del visto digitale presso desk/kiosk presidiati (ad oggi aeroporti di Fiumicino e Malpensa)

Gli intermediari tax free che utilizzano la precedente versione di OTELLO e dispongono già di desk/kiosk presidiati da proprio personale, utilizzano il messaggio F2 per richiedere l'apposizione del visto sulla FTF, in luogo del precedente messaggio F4. Si specifica che il messaggio F4 può essere utilizzato esclusivamente per chiedere l'apposizione del visto digitale sulle fatture emesse in modalità cartacea.

Il messaggio di risposta R2 comunica l'esito del circuito di analisi dei rischi:

- Verde: OTELLO 2.0 genera il codice di visto digitale per le FTF;
- Giallo: il cessionario deve recarsi in dogana per un controllo della propria identità (cd. controllo de visu).
- Rosso: controllo fisico dei beni

# Trasmissione telematica dei corrispettivi - 1

- A partire dal 1° gennaio 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'ADE dei dati dei corrispettivi giornalieri.
- L'opzione ha effetto per 5 anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata e, si rinnova automaticamente.
- La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24 del Decreto IVA (Registrazione degli acquisti).

# Trasmissione telematica dei corrispettivi - 2

Gli strumenti tecnologici mediante i quali effettuare la memorizzazione sono:

- Registratori telematici
- Registratori di cassa (purchè adattati).

Il Registratore, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette al sistema informativo dell'ADE.

L'ADE attesta l'avvenuta trasmissione

In caso di esito negativo - nuova trasmissione entro 5 giorni.

# Trasmissione telematica dei corrispettivi - 3

- La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono l'obbligo di certificazione fiscale degli stessi mediante il rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale.
- Nel caso di richiesta del cliente resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura.

# Trasmissione telematica dei corrispettivi - 4

- Sanzioni
- Mancata memorizzazione o trasmissione
- Memorizzazione o trasmissione incompleta

Sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre ed è ridotta alla metà (euro 1), con limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi.

Sospensione della licenza o dell'autorizzazione per un periodo da tre giorni a un mese in caso di quattro distinte violazioni nel corso dei 5 anni. Da un mese a sei mesi, per importi superiori a euro 50.000.

# La conservazione delle fatture elettroniche

- I soggetti obbligati possono conservare le fatture elettroniche, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'ADE.
- Accordo preventivo di servizio attraverso il quale emittente e destinatario possono delegare al SDI la conservazione delle fatture e di tutti i documenti allegati.
- Le fatture potranno essere conservate in formato PDF o in altro formato non modificabile in luogo del formato XML a condizione che il contenuto sia identico (circolare numero 13 del 2 luglio 2018).
- I dati contenuti nelle fatture archiviate possono essere consultati solo da parte dell'utente o da un suo intermediario.
- Conservazione possibile in altro paese purchè con scambio di informazioni attivo.

# La figura dell'intermediario - 1

Le attività sin qui indicate per ciclo attivo e passivo possono essere affidate dalle imprese a soggetti terzi c.d. intermediari di servizi che svolgono i compiti di gestione del processo di fatturazione elettronica, riducendone la complessità di gestione per l'operatore che si trova a dover inviare o ricevere le fatture con i propri partner commerciali seguendo un processo ben definito, ma molto articolato nelle sue componenti.

# La figura dell'intermediario - 2

Nell'interazione con il Sistema di Interscambio-SdI, analogamente a quanto già disegnato per le fatture pa, l'intermediario è infatti colui che invia o riceve i file fattura per conto dell'operatore economico. In fase di emissione, la prima scelta da operare sarà quella di decidere se delegare il provider alla generazione del tracciato richiesto dallo SdI, affidandogli inoltre la gestione degli allegati al file xml richiesti dal destinatario, quali giustificativi, il formato pdf della fattura scambiato in precedenza o il file EDI.

# La figura dell'intermediario - 3

Se si sceglie di firmare digitalmente le fatture, per garantire autenticità ed integrità del processo, la relativa attività potrebbe essere delegata interamente all'intermediario il quale utilizzerà una firma propria. Quanto al canale di trasmissione, l'emittente della fattura potrà utilizzare il sito web o l'app, messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, o la PEC.

# La figura dell'intermediario - 4

Viceversa l'intermediario, che avrà accreditato un canale sul Sistema di Interscambio (Web Services o FTP), potrà metterlo a disposizione dei propri utenti per una gestione più efficiente delle fatture elettroniche.

La gestione degli esiti e delle informazioni restituite dal SdI: il provider potrà infatti implementare degli automatismi di monitoraggio (come ad esempio portali web documentali di consultazione), di notifica, quali mail a persone designate dall'emittente che potranno quindi intraprendere le azioni adeguate in caso di scarto (correzione e re-invio delle fatture), piuttosto che di mancata consegna (notifica al destinatario del tentativo, eventualmente tramite un processo automatico). L'intermediario potrà ricevere dal SdI le fatture elettroniche per conto del proprio cliente, dopo aver preventivamente comunicato il proprio indirizzo telematico, il quale potrà essere reso noto ai fornitori ed inserito comunque all'interno del servizio di registrazione come canale predefinito su cui ricevere i documenti.

# La figura dell'intermediario - 5

Il provider potrà mettere a disposizione dei propri clienti la fattura direttamente nel formato xml ricevuto, o potrà trasformarla in un formato leggibile (anche tabellare) che permetterà agli operatori di registrare le fatture così come sono abituati attualmente.

Analogamente all'emissione, anche nella ricezione gli allegati alla fattura verranno gestiti dall'intermediario, che estraendoli dal file xml li metterà a disposizione del cliente, o tramite un sito web, o "allegandoli" all'immagine della fattura generata per riprodurre quanto abitualmente gestito sulla carta o sui pdf.

# La figura dell'intermediario - 6

Ai fini della conservazione a norma delle fatture, il provider può inoltre ricoprire gli importanti ruoli di produttore del pacchetto di Versamento e responsabile del servizio di conservazione, e, quindi, introdurre una serie di controlli fondamentali ai fini della corretta creazione dell'archivio delle fatture. Le fatture emesse o ricevute verranno conservate a norma dall'intermediario, che le metterà a disposizione del cliente nel formato originale xml e, come richiesto dalla normativa, anche nel loro formato leggibile. Verranno poi collegate, per garantirne l'integrità, ai propri esiti, agli allegati o agli altri documenti del ciclo dell'ordine.

# REGISTRAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Il contribuente potrebbe avere nell'anno:

- Fatture elettroniche (verso P.A. e clienti B2B B2C);
- Fatture cartacee da e verso altri clienti: contribuenti forfetari o soggetti esteri etc.

In sede di registrazione, per garantire il concetto di omogeneità e ordinata contabilità, è consigliato l'utilizzo di due registri sezionali, uno per le fatture cartacee e l'altro per le fatture elettroniche e conservare in modo distinto:

- Le fatture elettroniche (conservazione elettronica per obbligo);
- Quelle analogiche (per le quali il contribuente avrà la facoltà di scegliere il tipo di conservazione).

# CASISTICA PRIMA APPLICAZIONE (argomenti per dibattito)

In sede di prima applicazione possono essere rilevate le seguenti criticità sia da un punto di vista contabile che IVA:

1. Versamenti iva dovuti a fatture poi risultate scartate. Recupero del credito da eccedenza di versamento;
2. Numerosità di errori da parte dell'emittente, che non determinano scarto ma riemissione della fattura;
3. Importanza di riorganizzare i flussi informativi e gli uffici contabili; operare su documento cartaceo o solo su documento elettronico;
4. Opportunità di inserire codici per semplificare la registrazione e o la ricezione da parte del cliente (es: caso di più operatori contabili per la ricezione delle fatture).
5. Numerosità dei registri IVA: permane l'obbligo di tenuta dei registri?? (abrogazione da parte del Decreto Dignità?) Sussistenza comunque di documenti cartacei ed elettronici.